

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 1

45° anno

4 gennaio 2002

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Commissione	
2002/C 1/01	Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento: 3,28 % al 1° gennaio 2002 — Tassi di cambio dell'euro	1
2002/C 1/02	Tassi di cambio dell'euro	2
2002/C 1/03	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE (Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni)	3
2002/C 1/04	Aiuti di Stato — Italia (Articoli 87-89 del trattato CE) — Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE agli altri Stati membri e alle parti interessate relativa all'aiuto notificato dall'Italia (Sicilia) a favore dei consorzi fidi nel settore agricolo. Legge regionale n. 23/95 e articolo 5 del progetto di legge n. 975-955 in quanto applicabili alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I	4
	II Atti preparatori	
		
	III Informazioni	
	Consiglio	
2002/C 1/05	Proroga della validità degli elenchi di idoneità stabiliti al termine dei concorsi generali Consiglio/A/357, EUR/A/121, Consiglio/LA/336, Consiglio/LA/364, Consiglio/LA/365, Consiglio/LA/379, Consiglio/LA/380, Consiglio/LA/381, Consiglio/LA/384, Consiglio/LA/385, Consiglio/LA/386, Consiglio/B/367, Consiglio/B/373, Consiglio/C/334, Consiglio/C/374, EUR/C/120 e EUR/C/140	6

IT

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento ⁽¹⁾:

3,28 % al 1° gennaio 2002

Tassi di cambio dell'euro ⁽²⁾

3 gennaio 2002

(2002/C 1/01)

1 euro	=	7,438	corone danesi
	=	9,2337	corone svedesi
	=	0,6254	sterline inglesi
	=	0,9036	dollari USA
	=	1,4422	dollari canadesi
	=	119,02	yen giapponesi
	=	1,4856	franchi svizzeri
	=	8,0105	corone norvegesi
	=	91,48	corone islandesi ⁽³⁾
	=	1,752	dollari australiani
	=	2,1279	dollari neozelandesi
	=	11,1152	rand sudafricani ⁽³⁾

⁽¹⁾ Tasso applicato all'operazione più recente rispetto alla data indicata. Nel caso di appalto a tasso variabile, il tasso di interesse è il tasso di interesse marginale.

⁽²⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

⁽³⁾ Fonte: Commissione.

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾**2 gennaio 2002**

(2002/C 1/02)

1 euro	=	7,4388	corone danesi
	=	9,2825	corone svedesi
	=	0,6262	sterline inglesi
	=	0,9038	dollari USA
	=	1,4436	dollari canadesi
	=	119,53	yen giapponesi
	=	1,4833	franchi svizzeri
	=	8,0115	corone norvegesi
	=	92,19	corone islandesi ⁽²⁾
	=	1,7603	dollari australiani
	=	2,1469	dollari neozelandesi
	=	11,1014	rand sudafricani ⁽²⁾

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

⁽²⁾ Fonte: Commissione.

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE**(Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni)**

(2002/C 1/03)

Data di adozione della decisione: 18.11.2001**Stato membro:** Spagna**N. dell'aiuto:** NN 17/2000**Titolo:** Misure destinate ad ovviare alle conseguenze della siccità**Obiettivo:** Ovviare alle perdite subite dalle aziende agricole a causa della siccità**Fondamento giuridico:** Real Decreto Ley 11/1999, de 11 de junio, de adopción de medidas de carácter urgente para reparar los efectos producidos por la sequía**Stanziamiento:** Stanziamiento straordinario di 2 150 milioni di ESP (12,92 milioni di EUR) e contributo supplementare di 612,5 milioni di ESP (3,68 milioni di EUR)**Intensità o importo dell'aiuto:** Inferiore alle perdite subite**Durata:** Una tantum

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids**Data di adozione della decisione:** 18.11.2001**Stato membro:** Germania**N. dell'aiuto:** N 646/01**Titolo:** Eliminazione di vecchie scorte di mangimi industriali**Obiettivo:** Promuovere l'eliminazione sicura di vecchie scorte di mangimi industriali che contengono proteine animali di cui è vietato l'impiego. L'aiuto è inteso a compensare parzialmente i costi di eliminazione e il valore dei mangimi**Fondamento giuridico:** Bekanntmachung des Bundesministeriums für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft über Ausgleichszahlungen des Bundes für die Entsorgung von Altfuttermittelbeständen der gewerblichen Wirtschaft, die tierische Proteine enthalten und die den Verboten nach den §§ 1 und 2 des Gesetzes über das Verbot des Verfüttern, des innergemeinschaftlichen Verbringens und der Ausfuhr bestimmter Futtermittel unterliegen**Stanziamiento:** L'aiuto è finanziato dal bilancio federale. La dotazione finanziaria del provvedimento ammonta a 40 milioni di DEM (20,5 milioni di EUR) per il 2001**Intensità o importo dell'aiuto:** L'aiuto è erogato sotto forma di pagamenti diretti che coprono fino a due terzi delle spese ammissibili (66,6 %)**Durata:** Fino al 31 dicembre 2001

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

AIUTI DI STATO — ITALIA

(Articoli 87-89 del trattato CE)

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE agli altri Stati membri e alle parti interessate relativa all'aiuto notificato dall'Italia (Sicilia) a favore dei consorzi fidi nel settore agricolo. Legge regionale n. 23/95 e articolo 5 del progetto di legge n. 975-955 in quanto applicabili alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I

(2002/C 1/04)

Con lettera del 19 settembre 2001 in appresso riportata, la Commissione ha informato l'Italia della propria decisione di chiudere la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2.

«La Commissione informa l'Italia che, dopo avere esaminato il ritiro della notifica trasmesso dalle autorità italiane in merito alla misura in oggetto, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio ⁽¹⁾ ha deciso di chiudere la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

I

Con lettera del 9 marzo 1995, protocollata il 14 marzo 1995, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha notificato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, il progetto di legge regionale (Sicilia) n. 839 (aiuto N 271/95) relativo ad aiuti che la Regione prevedeva di concedere alle PMI di vari settori (agricoltura, pesca, industria, trasporti, turismo, commercio, servizi) per la costituzione e il funzionamento di consorzi finanziari, senza scopo di lucro (consorzi fidi), aventi l'obiettivo di favorire l'accesso al credito e l'utilizzo di servizi finanziari di varia natura da parte degli associati.

Con lettera del 28 aprile 1995, protocollata il 7 giugno 1995, le stesse autorità hanno notificato alla Commissione il testo della legge regionale n. 23/95 (recante approvazione, con modifiche, del progetto di legge suddetto) e del progetto di legge regionale n. 975-955, il cui articolo 5 modificava le disposizioni della legge n. 23/95 (aiuto N 518/95).

Poiché la seconda notifica (registrata con il numero d'aiuto N 518/95) si sovrapponeva alla prima (registrata con il numero d'aiuto N 271/95) e la sostituiva, quest'ultima è stata cancellata dal registro delle notifiche.

La Commissione ha deciso di procedere ad un esame separato dei testi in oggetto in funzione dei vari settori di produzione interessati. Il regime d'aiuto è stato pertanto suddiviso come segue:

N. 518/B/95 settore agricolo;

N. 518/C/95 trasporti;

N. 518/D/95 pesca;

N. 518/A/95 altri settori.

Per quanto riguarda l'aiuto n. 518/B/95 (settor agricolo), a seguito della richiesta di informazioni da parte dei servizi della Commissione, inviata con telex 2 agosto 1995/VI/029959, e del successivo richiamo mediante telex dell'8 novembre 1995/VI/041218, le autorità competenti hanno trasmesso complementi di informazione con lettera del 20 novembre 1995, protocollata il 23 novembre 1995. Su richiesta dei servizi della Commissione (lettera del 15 gennaio 1996), con telex del 31 gennaio 1996 le autorità competenti hanno accettato una proroga della scadenza per l'esame del dossier.

II

Con lettera del 16 aprile 1996 SG(96) D/3905 la Commissione ha comunicato all'Italia di aver deciso di avviare la procedura ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti degli aiuti previsti dalla legge regionale della Regione Siciliana n. 23/95 ⁽²⁾ e dall'articolo 5 del progetto di legge regionale 975-955 ⁽³⁾ per quanto riguardava la produzione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli.

In particolare il regime di aiuti instaurato dalle disposizioni in oggetto prevedeva un nuovo meccanismo di sostegno alle imprese agricole al fine di facilitarne l'accesso al credito e ad alcuni servizi finanziari (factoring, leasing, garanzia collettiva, credito agevolato, ecc.) fino a quel momento poco utilizzati dalle imprese di piccole dimensioni. Il regime applicava al settore agricolo il modello realizzato per le PMI degli altri settori di produzione (accettato dalla Commissione tramite l'applicazione della regola "de minimis").

⁽²⁾ Legge 28 marzo 1995, n. 23. Norme per i consorzi fidi di garanzia collettiva tra piccole e medie imprese. Norme interpretative e di modifica delle leggi regionali n. 36/1991, n. 15/1993 e n. 25/1993.

⁽³⁾ Il citato articolo 5 (Integrazione alla legge regionale sui consorzi fidi) recita: "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e seguenti della legge approvata dall'Assemblea regionale il 16 marzo 1995, recante Norme per i consorzi fidi di garanzia collettiva tra piccole e medie imprese. 'Norme interpretative e di modifica delle leggi regionali n. 36/1991, n. 15/1993 e n. 25/1993' sono estese anche a quelle imprese che richiedano finanziamenti da destinare al consolidamento, per una durata non superiore a 7 anni, dei debiti bancari a breve".

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).

Lo scopo era di incoraggiare la formazione di raggruppamenti tra imprese mediante la creazione di una persona giuridica avente la forma di cooperativa o di consorzio di cooperative (chiamata consorzio fidi), che disponeva di uno o più fondi separati destinati a garantire (e/o ridurre il costo di) alcune operazioni finanziarie effettuate dai soci.

Si trattava, in particolare, di fondi rischi per garantire le operazioni di credito, di leasing e di factoring e di un monte fideiussioni per garantire le operazioni di credito.

Il sostegno pubblico assumeva la forma di aiuti (di norma sotto forma di contributo) concessi ai consorzi fidi in diversi momenti della loro esistenza. Tramite questi contributi il consorzio fidi poteva offrire ai soci aiuti sotto forma di garanzia per le operazioni finanziarie realizzate e sotto forma di riduzione del costo finanziario di tali operazioni.

Le misure d'aiuto in questione erano in particolare le seguenti:

- partecipazione pubblica ai fondi di garanzia e ai fondi rischi,
- aiuti di avviamento ai consorzi fidi,
- riduzione del costo delle operazioni di factoring e di leasing,
- credito di gestione e di consolidamento,
- copertura delle perdite dovute alla mobilitazione delle garanzie.

La Commissione nutriva dubbi circa la compatibilità delle misure di aiuto in questione con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato poiché, secondo le informazioni disponibili, esse non risultavano conformi con le condizioni stabilite dalle regole in materia di aiuti di Stato allora applicate per l'esame di questo tipo di misure. Tali regole erano specificate nella decisione della Commissione di avviare la procedura ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato sulle misure di aiuto in questione, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽⁴⁾.

A seguito di tale decisione della Commissione l'Italia ha presentato le sue osservazioni con lettera del 17 marzo 1997, protocollata il 26 marzo 1997. La pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽⁴⁾ non ha dato adito a commenti da parte di terzi interessati.

III

Con lettera del 25 aprile 2001 le autorità italiane hanno chiesto il ritiro della notifica registrata con il n. C 9/96 (legge regionale 28 marzo 1995, n. 23 — Aiuti ai consorzi fidi nel settore agricolo) precisando che alle misure in oggetto non era stata data attuazione ⁽⁵⁾.

Vista la lettera delle autorità italiane che annuncia il ritiro della parte contestata della misura di aiuto, e in conformità con l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999 ⁽⁶⁾, la Commissione ha deciso di chiudere la procedura.»

⁽⁴⁾ GU C 150 del 24.5.1996.

⁽⁵⁾ Nella stessa lettera le autorità competenti precisavano anche che l'articolo 99 della legge regionale n. 32/2000 aveva istituito un nuovo regime di aiuti per la costituzione di consorzi fidi concernente anche il settore agricolo e che tale legge regionale era in corso di notifica. Occorre inoltre rilevare che l'articolo 13 della legge regionale n. 23/95 subordinava i finanziamenti previsti al rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e alla definizione della procedura di cui all'articolo 93, paragrafi 2 e 3, del trattato CE.

⁽⁶⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

III

(Informazioni)

CONSIGLIO

Proroga della validità degli elenchi di idoneità stabiliti al termine dei concorsi generali Consiglio/A/357, EUR/A/121, Consiglio/LA/336, Consiglio/LA/364, Consiglio/LA/365, Consiglio/LA/379, Consiglio/LA/380, Consiglio/LA/381, Consiglio/LA/384, Consiglio/LA/385, Consiglio/LA/386, Consiglio/B/367, Consiglio/B/373, Consiglio/C/334, Consiglio/C/374, EUR/C/120 e EUR/C/140

(2002/C 1/05)

Con decisione del Segretario Generale aggiunto del Consiglio dell'Unione europea, in data 11 dicembre 2001, la validità degli elenchi di idoneità stabiliti al termine dei concorsi generali seguenti è prorogata fino al 1° gennaio 2003:

- Consiglio/A/357 organizzato per l'assunzione e la costituzione di una riserva per l'assunzione di amministratori di nazionalità finlandese e svedese, il cui bando di concorso è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 149 A del 31 maggio 1994;
- EUR/A/121 organizzato per la costituzione di una riserva per l'assunzione di amministratori di espressione tedesca o inglese, il cui bando di concorso è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 363 A del 3 dicembre 1996;
- Consiglio/LA/336 organizzato per la costituzione di una riserva per l'assunzione di traduttori di lingua italiana, il cui bando di concorso è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 243 A del 22 settembre 1992;
- Consiglio/LA/364 organizzato per la costituzione di una riserva per l'assunzione di traduttori di espressione spagnola, il cui bando di concorso è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 76 A del 28 marzo 1995;
- Consiglio/LA/365 organizzato per la costituzione di una riserva per l'assunzione di traduttori di espressione portoghese, il cui bando di concorso è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 253 A del 29 settembre 1995;
- Consiglio/LA/379 organizzato per la costituzione di una riserva per l'assunzione di traduttori di espressione inglese, il cui bando di concorso è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 362 A del 28 novembre 1997;
- Consiglio/LA/380 organizzato per la costituzione di una riserva per l'assunzione di traduttori di espressione danese, il cui bando di concorso è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 39 A del 6 febbraio 1998;
- Consiglio/LA/381 organizzato per la costituzione di una riserva per l'assunzione di traduttori di espressione greca, il cui bando di concorso è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 149 A del 15 maggio 1998;
- Consiglio/LA/384 organizzato per la costituzione di una riserva per l'assunzione di traduttori di espressione olandese, il cui bando di concorso è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 53 A del 20 febbraio 1998;
- Consiglio/LA/385 organizzato per la costituzione di una riserva per l'assunzione di traduttori di espressione finlandese, il cui bando di concorso è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 302 A del 1° ottobre 1998;
- Consiglio/LA/386 organizzato per la costituzione di una riserva per l'assunzione di traduttori di espressione svedese, il cui bando di concorso è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 302 A del 1° ottobre 1998;

- Consiglio/B/367 organizzato per la costituzione di una riserva per l'assunzione di assistenti aggiunti di espressione finlandese o svedese, il cui bando di concorso è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 63 A del 14 marzo 1995;
- Consiglio/B/373 organizzato per la costituzione di una riserva per l'assunzione di assistenti aggiunti di nazionalità austriaca, finlandese e svedese, il cui bando di concorso è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 250 A del 28 agosto 1996;
- Consiglio/C/334 organizzato per la costituzione di una riserva per l'assunzione di dattilografi di espressione tedesca, il cui bando di concorso è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 246 A del 24 settembre 1992;
- Consiglio/C/374 organizzato per la costituzione di una riserva per l'assunzione di dattilografi di espressione spagnola, il cui bando di concorso è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 110 A del 16 aprile 1996;
- EUR/C/120 organizzato per la costituzione di una riserva per l'assunzione di segretari di espressione greca, il cui bando di concorso è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 357 A del 3 dicembre 1996;
- EUR/C/140 organizzato per la costituzione di una riserva per l'assunzione di segretari di espressione inglese, il cui bando di concorso è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 171 A del 5 giugno 1998;
-